

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE:**

### **“ANAGRAFE PUBBLICA RELATIVA ALLA RACCOLTA, AL RECUPERO, ALLO SMALTIMENTO E AGLI IMPIANTI DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI”**

#### ***Art. 1***

##### ***(Produzione di rifiuti solidi urbani)***

Per ogni comune e provincia della Regione sono resi pubblici annualmente:

- a) la produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno);
- b) la produzione pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitante/anno).

#### ***Art. 2***

##### ***(Raccolta differenziata)***

Per ogni comune e provincia della Regione sono resi pubblici annualmente:

- a) le modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata nei singoli comuni della Regione;
- b) l'esistenza di convenzioni con i consorzi del sistema CONAI;
- c) la percentuale di raccolta differenziata totale;
- d) la percentuale di raccolta differenziata da secco;
- e) la percentuale di raccolta differenziata da umido;
- f) i quantitativi effettivamente destinati al recupero di ogni frazione omogenea ottenuta dalla raccolta differenziata (in particolare carta, plastica, vetro, verde, organico e metalli) espressi come percentuale sul totale della raccolta per abitante/anno (in kg).

Rispetto alla quantità totale di materia (in tonnellate/anno) raccolta in maniera differenziata nella Regione sono resi pubblici annualmente:

- a) la quantità di “secco” convertita in materie prime seconde;
- b) la quantità di “umido” convertita in compost;
- c) la quantità di secco e di umido conferite in discarica;
- d) le quantità di secco e di umido termo valorizzate;
- e) le quantità di secco e di umido smaltite in altri modi.

Sono inoltre consultabili, sul portale della Regione, le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alla assimilazione dei rifiuti non pericolosi, provenienti dalle attività economiche (industria, artigianato, commercio e servizi) ai rifiuti urbani.

#### ***Art. 3***

##### ***(Impianti di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani)***

Sul sito della Regione vengono pubblicate le seguenti informazioni e dati sull'impiantistica presente:

- a) piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a); convenzionamento con uno o più Consorzi dei materiali;
- b) impianti di selezione del multi materiale: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a);
- c) impianti di recupero; CARTA: cartiere e aziende di commercio carta da macero; PLASTICA: aziende di produzione granuli, scaglie o prodotti in plastica, recuperatori di energia; VERDE: compostatori, pannellifici, lavorazione del legno; ORGANICO: compostatori; VETRO: vetrerie e aziende lavorazione sabbie di vetro; METALLI: fonderie e aziende di commercio materiali di recupero;
- d) impianti di trattamento meccanico biologico, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati. Capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a). La quantità (t/a) di prodotti in uscita da ogni impianto suddivisa per codice CER, tra cui Fos (frazione organica stabilizzata), Css (combustibile solido secondario), CDR (combustibile derivato da rifiuti), scarti e metalli; inoltre si richiede la destinazione finale (espressa in percentuali) di questi rifiuti speciali.
- e) Impianti di compostaggio, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati. Capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a). Quantità (t/a) di compost realmente utilizzato per i fini predisposti e quello conferito in discarica
- f) Per ogni ulteriore tipo di impiantistica riguardante il trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati sono riportate le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, quantità (t/a), qualità del prodotto in input e in output (per codice CER), destinazione finale (incenerimento/smaltimento/altro) di ogni tipologia di rifiuto (per codice CER) prodotta dagli impianti.

#### **Art. 4**

##### ***(Impianti per il recupero energetico)***

Sul sito della Regione vengono riportate le seguenti informazioni e dati sull'impiantistica presente:

- a) per gli inceneritori ed i gassificatori: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a); totale input impianto (t/a) diviso per provenienza e per codice CER; produttività energetica, quantità di scorie e/o ceneri prodotte. I valori delle emissioni di tali impianti sono disponibili in continuo sul portale della Regione.

#### **Art. 5**

##### ***(Discariche)***

Sul sito della Regione vengono riportate le seguenti informazioni:

- a) numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale (t/a) ricevuto annualmente distinto per tipologia (codice CER)

## **Art. 6**

### ***(Tariffe, crediti, tasse)***

Sono rese pubbliche le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di RSU trattata o conferita in discarica. In particolare si fa riferimento a quelle degli impianti di: trattamento meccanico biologico, compostaggio, selezione del multi materiale, incenerimento/gassificazione; nonché del conferimento in discarica.

Sono rese pubbliche le situazioni debitorie dei Comuni della Regione nei confronti delle aziende pubbliche e/o private che si occupano nel territorio di trattamento e/o di smaltimento dei RSU.

È reso pubblico, per ciascun comune della Regione, il regime di prelievo sui rifiuti adottato e i valori medi dei prelievi applicati

## **Art. 7**

### ***(Pubblicazione dei dati)***

1. Ogni comune e provincia della Regione deve rendere gratuitamente disponibili ed accessibili i dati, di cui alla presente legge, formati, o comunque trattati, in modalità digitale e in almeno un formato aperto, ovvero resi accessibili pubblicamente e documentati esaustivamente.

I dati devono altresì essere:

- a) completi: devono essere accessibili tutti i dati, eccetto quelli che sono soggetti e valide restrizioni di riservatezza e sicurezza;
- b) primari: i dati sono raccolti alla fonte, con il massimo livello possibile di dettaglio, non in forme aggregate o modificate;
- c) tempestivi: i dati sono resi pubblici tanto velocemente quanto è necessario per preservarne il valore;
- d) accessibili: i dati sono disponibili al più ampio numero di utenti per la più ampia varietà di scopi;
- e) leggibili dai computer: i dati sono strutturati per consentire di essere processati in modo automatico;
- f) non discriminatori: i dati sono disponibili a chiunque, senza necessità di registrazione;
- g) non proprietari: i dati sono disponibili in un formato sul quale nessuna entità ha esclusivo controllo;
- h) liberi: l'uso e il riuso dei dati non è soggetto ad alcuna restrizione derivante da copyright o brevetto.

2. La pubblicazione è effettuata, a cura della Regione, in un'apposita sezione del sito internet istituzionale. Gli Enti interessati sono tenuti a fornire alla Regione i dati di cui al comma 1 del presente articolo con cadenza mensile.

#### ***Art. 8***

##### ***(Riutilizzo dei dati pubblici)***

1. Tutti i cittadini e le imprese hanno diritto ad accedere e riutilizzare i dati pubblici di cui alla presente legge. Le licenze con cui i dati vengono resi disponibili devono sempre consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi.

#### ***Art. 9***

##### ***(Responsabilità e monitoraggio)***

1. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.

2. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore delegato per materia riferisce annualmente al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione della presente legge; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene pubblicato nella pagina iniziale del sito della Regione.